



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 767 del 30/06/2021

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MASSARELLI FRANCESCO

Proposta n. D14985-90-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. GIUSEPPE DE ROSA

SERVIZIO PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

Visto l'art.107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 04.02.2021 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore;

Vista la Delibera Commissariale n. 46 del 02.10.2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022;

Vista la Delibera Commissariale n. 47 del 02.10.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12.01.2021 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio anno 2021.

Vista la relazione del Responsabile del Servizio personale che qui di seguito si riporta:

Il Responsabile del Servizio

Premesso che il dipendente **MASSARELLI FRANCESCO**, matr.183, nato a Giugliano in Campania (NA) il 10/07/1954 inquadrato nella Categoria D, posizione economica D6, in data 01/04/2021, prot. 37071, ha presentato richiesta di collocamento a riposo con decorrenza 01/08/2021, come attestato di trasmissione domanda "pensione di Vecchiaia", presentata per via telematica all'INPS il 31/03/2021 prot. 5105.31/03/2021.0186323;

Visto l'art. 24, commi 6 e 7, del Decreto-Legge n. 201/2011 – Legge Fornero - convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 – Legge Salva Italia - che detta disposizioni in materia pensionistica nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire al 1° gennaio 2012 come di seguito riportato:

“A decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1 gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio”.

Preso atto che il disposto dell'art. 24 commi 6 e 7, definisce i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 01.01.2012, già disciplinati dall'art.12 del D.L. n.78/2000, dal decreto MEF del 06.12.2011 e dal Decreto MEF del 16.12.2014;

Vista la Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018, che precisa, fra l'altro che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) è fissato al compimento del 67° anno di età;

Evidenziato quindi che il requisito dell'età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia ordinaria, aggiornato con cadenza biennale, a decorrere dall'anno 2019, per uomini e donne, risulta essere di 67 anni, congiuntamente ad una anzianità contributiva non inferiore ad anni 20; ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato (da lavoro, riscatto, volontaria, figurativa);

Verificato che il suddetto dipendente, in base al riscontro effettuato dall'Ufficio del Personale, alla data del 31.07.2021 avrà raggiunto il requisito anagrafico di 67 anni ed un'anzianità contributiva, utile ai fini del trattamento in quiescenza, di 42 anni, 6 mesi comprensivi dei seguenti periodi:

- alle dipendenze del Comune di Giugliano dal 01.04.1980 al 31.07.2021 a tempo pieno;
- Riscatto servizio militare per anni 1;
- Invalidità art. 80 comma 3 L. 388/2000 per mesi 2;

Considerato che nei confronti del dipendente **MASSARELLI FRANCESCO**, non sono in corso procedimenti disciplinari e non esistono motivi impeditivi al collocamento a riposo;

Visto l'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 13/2012, che così recita "Le ferie, riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d'età";

Visto il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

Visto il T.U.E.L., D. Lgs.n° 267 del 18 agosto 2000;

PROPONE

1. per tutto quanto sopra richiamato e che qui si intende integralmente riportato e trascritto di prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 1°agosto 2021 (ultimo giorno lavorativo 31 luglio 2021), di **MASSARELLI FRANCESCO**, nato a Giugliano in Campania (NA) il 10.07.1954, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo ente inquadrato nella categoria D, posizione economica D6, per raggiunti limiti di età in quanto in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

2. dare atto che il suddetto dipendente, alla data del 31.07.2021, avrà raggiunto il requisito anagrafico di 67 anni ed un'anzianità contributiva, utile ai fini del trattamento in quiescenza, di 42 anni, 6 mesi comprensivi dei seguenti periodi:

- alle dipendenze del Comune di Giugliano dal 01.04.1980 al 31.07.2021 a tempo pieno;

- Riscatto servizio militare per anni 1;
 - Invalidità art. 80 comma 3 L. 388/2000 per mesi 2;
3. di dare atto che conseguentemente il rapporto di lavoro tra il dipendente e questo Ente si intende cessato a tutti gli effetti di legge dal 1° agosto 2021 fatte sempre salve eventuali diverse normative e comunicazioni INPS;
 4. di dare atto che nei confronti del suddetto dipendente non sono in corso procedimenti disciplinari e che non esiste alcuno dei motivi impeditivi al collocamento a riposo dello stessa;
 5. di consentire alla predetta dipendente l'effettiva fruizione di tutte le ferie, prima della data di collocamento a riposo, non essendo possibile la monetizzazione delle medesime;
 6. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 33/2013;
 7. dare mandato al Servizio Trattamento economico per l'inoltro all'Istituto Previdenziale competente per materia e per territorio della documentazione per l'attribuzione al dipendente del trattamento pensionistico e della documentazione del premio di fine-servizio.
 8. di notificare il presente provvedimento alla dipendente interessata;
 9. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il sottoscritto **Tesone Gianfranco, Responsabile del Servizio personale** presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gianfranco Tesone

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio sopra riportata;

Visto il T.U.E.L., D. Lgs.n° 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Di approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.

Il sottoscritto **Dott. Giuseppe De Rosa , Dirigente del Settore Affari Istituzionali** presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe De Rosa

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe De Rosa

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Li, Data 30/06/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.